



Comune di Giba

C.A.P. 09010 - Tel. (0781) 964023 – PEC: protocollo@pec.comune.giba.su.it

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" – ANNUALITA' 2026.
--

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del D.M. LL.PP. del 07.06.1999 emanato a seguito della Legge 09.12.1998, n. 431, art. 11 che ha istituito il "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" ed esecuzione della Deliberazione della G.R. n. 36/36 del 09.07.2025;

RENDE NOTO

che è indetto un bando per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari di contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", a valere su risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo con Legge Regionale per il sostegno alla locazione, annualità 2026.

Il presente bando intende sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica, siti nel Comune di Giba, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n.431, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 30.09.2026

Art. 1
DESTINATARI FINALI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2
REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'attestazione ISEE deve essere in corso di validità.

Art. 3

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello predisposto dal competente ufficio disponibile:

- Presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Giba;
- Presso il Front Office del Comune di Giba;
- Sul sito internet istituzionale del Comune di Giba www.comune.giba.su.it nell'area tematica "NOTIZIE" e su "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- Presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Giba;

La domanda dovrà essere presentata completa, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante, corredata da copia del documento di identità in corso di validità, **entro le ore 12.00 del 30 settembre 2026**, secondo le seguenti modalità:

- Consegnata a mano direttamente in Comune all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il lunedì dalle ore 15:30 alle 18:00;
- Spedizione tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.giba.su.it;

Le domande dovranno contenere:

- a) Dati anagrafici del richiedente;
- b) Il possesso dei requisiti di cui al presente bando;
- c) L'ammontare del canone di locazione e gli estremi relativi al contratto di locazione ad uso abitativo ed alla relativa registrazione che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica;
- d) La composizione del nucleo familiare;
- e) L'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) L'attestazione ISEE in corso di validità riferita all'intero nucleo familiare intendendo come nucleo quello risultante dalle certificazioni anagrafiche.
- b) Copia del contratto di locazione registrato ai sensi della L. 431/98;
- c) Copia pagamento tassa registro annuale riferita all'annualità 2026 (per i contratti il cui rinnovo avverrà dopo la scadenza del bando, la domanda verrà integrata con il nuovo rinnovo appena in possesso);
- d) Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'annualità 2026;
- e) Copia del documento d'identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva;
- f) L'eventuale titolarità di provvedimento di rilascio di un immobile in seguito al quale è stato stipulato nuovo contratto di locazione;
- g) Copia della comunicazione attestante l'applicazione della "cedolare secca sugli affitti";
- h) Copia del provvedimento di separazione legale omologato o divorzio.
- i) Per gli immigrati extracomunitari: Copia della Carta o permesso di soggiorno in corso di validità per tutti i componenti il nucleo familiare;
- j) Copia attestante l'importo annuo Quota B (locazione), nel caso il richiedente del contributo sia percettore dell'ADI (Assegno di Inclusione);

k) Codice IBAN;

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE SARANNO ESCLUSE

Si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da eventuali controlli non emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.

Art. 4
CONTRIBUTI CONCEDIBILI

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

Art.5
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori ai quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, ed il canone considerato supportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

canone annuo effettivo = € 3.600,00

canone supportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone supportabile. Pertanto, ammontare del contributo: € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74

Il contributo verrà erogato in proporzione ai canoni dell'anno 2026, per i contratti già in essere al 1° gennaio; per i nuovi contratti, stipulati successivamente al 1° gennaio, verrà invece erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto e comunque fino al 31.12.2026. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo;

In caso di nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25 % (entro i limiti sopra richiamati) o in alternativa, i limiti di reddito delle Fasce A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 % (ex art. 2, comma 4 del Decreto 7 giugno 1999);

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la Fascia A e € 2.320,00 per la Fascia B;

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti, in tali casi l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due Comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;

canone gennaio - marzo in Comune 1 = € 1.000,00;

canone luglio - dicembre in Comune 2 = € 2.600,00;

Totale canone annuo = € 1.000,00 + € 2.600,00 = € 3.600,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Pertanto:

ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

Contributo Comune 1 = € 2.200 * € 1000 / € 3600 = € 611,11;

Contributo Comune 2 = € 2.200 * € 2600 / € 3600 = € 1.588,89

Art.6

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L.431/1998. La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art. 7

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE

Il Comune procede alla istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti. Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria.

LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO AVVERRA' SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DA PARTE DELLA REGIONE. QUALORA LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE COMPLESSIVE NON FOSSERO SUFFICIENTI A COPRIRE IL FABBISOGNO EVIDENZIATOSI CON LA PROCEDURA PUBBLICA, SI DARA' LUOGO ALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI IN MANIERA PROPORZIONALE FRA TUTTI I BENEFICIARI.

Art.8

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune istruisce le istanze verificando i requisiti dei richiedenti:

ai sensi dell'art. 71 del D.P.R n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche avvalendosi di soggetti esterni quali ad esempio l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS e/o di qualunque altro Ente certificante.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati

in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

R.U.P.

Arch. Massimiliano Secci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Maurizio Portas

